

STEFANO BENZONI
SONIA CAVENAGHI
DALLA TUA PARTE
LA VOCE DEL MINORE
NELLA TUTELA E
NELLA CURATELA SPECIALE

PREFAZIONE DI GRAZIA OFELIA CESARO



Il curatore fornisce rappresentanza legale ai minori nei procedimenti civili, quando i loro diritti non possono essere più rappresentati, promossi o difesi dall'azione, congiunta o disgiunta, dei genitori. Si tratta di un ruolo delicatissimo e 'di confine', che presenta sfide assai sovrapponibili a quelle che si accompagnano ad altre professioni nell'ambito della tutela. Operare in questo campo comporta competenze tecniche che richiedono non solo una preparazione specialistica teorica ma anche una buona dose di esperienza pratica.”

SAGGI PROFESSIONALI

Erickson

“L'incontro tra l'adulto esperto di tutela e il minore è un percorso umano nel quale è in gioco una componente soggettiva che non può e non deve essere sterilizzata dai saperi e dalle tecniche. Ciò non significa (non si smetterà di ripeterlo abbastanza) arrendersi a una fede cieca nello spontaneismo e nella buona volontà. Piuttosto implica riconoscere che la formazione e l'esperienza sono fondamentali non già per neutralizzare la componente soggettiva di ogni incontro, ma per governarla secondo dettami etici e metodologici rigorosi. Essere consapevoli dei molti diversi tipi di ignoranza, dei molti spazi vuoti e incerti che connotano ogni incontro con un minore è il primo passo verso la costruzione di una relazione di ascolto autentico.



€ 17,00

ISBN 978-88-590-1868-1



www.erickson.it

SAGGI **PROFESSIONALI**

Indice

<i>Prefazione</i> (di Grazia Ofelia Cesaro)	7
<i>Introduzione</i>	11
CAPITOLO 1	
Un incontro speciale	17
CAPITOLO 2	
Dare voce al minore tra rappresentanza e rappresentazione	61
CAPITOLO 3	
L'incontro con il minore	103
<i>Postfazione</i>	151
<i>Bibliografia</i>	155

Prefazione

*Non camminare davanti a me, potrei non seguirti.
Non camminare dietro di me, potrei non sapere dove andare.
Cammina al mio fianco e sii per me un amico**

Ho iniziato a difendere minori con il ruolo di curatore nel 1992, appena divenuta avvocato e specialista in criminologia clinica con l'idea fissa di difendere bambini, lavoro che però, a detta di molti, non esisteva.

L'inesperienza e l'incoscienza avevano comunque in sé una buona dose di ottimismo che è stato premiato con l'entrata in vigore proprio in quegli anni della convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con Legge n. 176/1991) che recita all'art. 12: «il diritto [del minore] di esprimere liberamente la sua opinione e [...] di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato [...]».

La legge di ratifica interna, così detta ratifica secca, nulla aveva previsto per il nostro ruolo di «rappresentante del minore», né una definizione normativa, né l'obbligo di una formazione specifica.

Il mondo giuridico, è noto, ha sempre con fatica ammesso invasioni di campo, ma allora, e anche ora, per nessuna categoria di avvocati vi era l'obbligo di acquisire conoscenze al di fuori del diritto,

* Attribuito ad Albert Camus. Citato nella premessa alle «Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore» adottate il 17 novembre 2010.

con l'eccezione del difensore d'ufficio dell'imputato minorenni (art. 15, DLgs 28 luglio 1989, n. 272) i cui corsi iniziarono per il Foro di Milano sempre nel 1992, estendendo la formazione dell'avvocato alla psicologia dell'età evolutiva e alle altre discipline sociali.

Questo fu l'inizio di un percorso di contaminazione virtuoso, sia nelle materie di formazione, non più solo giuridiche, sia nella definizione del nostro ruolo — da ruolo privato a ruolo pubblico —, sia nel concetto di responsabilità — da responsabilità professionale a responsabilità sociale.

Ed eccoci così categoria professionale che si muove, in una perfetta definizione che troverete nel libro, «sul confine».

Sul confine del diritto, sul confine del processo, sul confine delle responsabilità, sul confine delle nostre conoscenze.

Negli anni di esperienza e formazione, mi sono sempre chiesta che valore dare a questo confine: un baratro? Un volo pindarico? Un'illuminazione preziosa?

Spiace ammettere che tutte le ore accumulate in difese appassionanti ma complesse di bambini e adolescenti nei periodi difficili della loro vita, accumulate a quelle impegnate in incontri per trasmettere ai colleghi le esperienze, non hanno portato a risposte definitive.

Difendere e rappresentare il *best interest of the child* richiede basi solide e ho sempre avvertito un margine di fragilità nel nostro ruolo.

Anche il pragmatismo dei colleghi anglosassoni, che ci ha offerto, e ci offre, norme e linee guida con dettagliata disciplina per avvocati minorili nel ruolo di curatori, per le varie fasi di ascolto, assistenza e rappresentanza e l'utilizzo delle giuste tecniche di colloquio e di difesa, non è esaustivo.

Ne ho sofferto la forma stereotipata, il mal adattamento alla nostra realtà, al nostro modo di agire e di pensare.

Da questo vuoto, che definirei prima di tutto culturale, è nata l'idea di chiedere agli autori di partecipare a incontri di autoformazione e confronto tra curatori di lunga esperienza, con il ruolo di supervisione e guida.

L'idea si è rivelata fortunata.

Le riflessioni maturate in questi incontri, per noi curatori davvero preziosi, mi auguro siano state tra le suggestioni che hanno indotto gli autori, con questo saggio, ad attribuire con sapienza al nostro ruolo, e a quello di tutte le figure che si occupano di curatela o tutela del minore, l'importanza e la complessità che meritano.

Il testo prende per mano il curatore o l'operatore nella tutela e lo accompagna con indicazioni preziose nelle fasi più complesse: dall'arrivo del decreto di nomina, all'immaginare l'incontro «speciale» con quel minore, allo studio delle carte processuali, alla stanza in sede di colloquio, all'incontro con le altre parti, sino alla decisione su come difendere al meglio il *best interest of the child* nell'aula del processo.

Ma, soprattutto, e di questo ringrazio davvero gli autori, questo saggio aiuta a riflettere su come ragioniamo, a sostare maggiormente sul filo del nostro pensiero, a prestare attenzione all'eco delle nostre risonanze interne, a non spaventarci di ciò che non possiamo governare, a valorizzare la ricchezza della complessità delle situazioni.

Risulta dunque di rilievo dare importanza alle «cose che non sappiamo di sapere», poiché gli autori ci ricordano come «nulla condiziona più il nostro agire delle convinzioni e dei modelli affettivi sedimentati nei luoghi meno accessibili della nostra psiche».

Un testo che abbraccia a 360 gradi l'esperienza della difesa minorile, coinvolgendo tutti gli operatori che vi partecipano, giudici inclusi, perché analogo è il percorso di pensiero nei procedimenti che coinvolgono minori sofferenti ai quali deve essere riconsegnata la vita per un futuro migliore. Un testo che contribuisce a dare un nuovo senso etico — nel suo declinare a livello deontologico, epistemologico e pratico i diversi ruoli — alle varie professioni coinvolte nella tutela minorile.

Accanto alle norme processuali si individua, dunque, il percorso, da sempre guardato con diffidenza dai giuristi, per un operare che, in questo campo, solo se esercitato «sul confine» diventa vera difesa dei diritti dell'infanzia.

Grazia Ofelia Cesaro

Introduzione

Negli ultimi anni si è gradualmente affermata una cultura della promozione dei diritti dei minori sempre più orientata a una valorizzazione del loro ruolo attivo e della loro partecipazione ai diversi passaggi giuridici e istituzionali che possono riguardare la loro vita. Si tratta di una tendenza sostenuta da mutamenti sociologici, culturali e anche giuridici di respiro internazionale, che hanno trovato una progressiva declinazione in molti diversi ambiti.

È in questo contesto che anche in Italia si è iniziato a diffondere un approfondito dibattito culturale attorno a quelle pratiche, tecniche ed esperienze professionali nell'ambito della tutela (assistenti sociali, educatori, psicologi, ma anche consulenti tecnici e giudici) orientate a una promozione della voce attiva dei minori nei procedimenti di loro interesse.

Questa nuova sensibilità al tema della partecipazione dei minori trova per altro piena giustificazione nei dati allarmanti che provengono dalle analisi sullo stato di attuazione dei loro diritti. Un paesaggio sempre più connotato da una discrasia preoccupante tra la consapevolezza pubblica delle molte e crescenti aree di problema, disagio, solitudine, povertà e sofferenza dei bambini (specie nelle fasce più fragili della popolazione), e il concomitante drastico depauperamento degli investimenti e delle politiche di welfare in

favore delle famiglie, della salute mentale e dell'educazione dei bambini.

Non sorprende così che molte di queste storie umane complesse approdino con una pressione crescente nelle aule dei tribunali civili, ove la dialettica tra benessere e disagio, migliore interesse e pregiudizio, autonomia e protezione genera spesso tensioni e dilemmi di difficile risoluzione.

Il sensibile aumento del ricorso dei tribunali all'incarico di curatore speciale per i minori, incarico conferito nella maggior parte dei casi ad avvocati, sembra rendere pienamente conto di queste criticità e riflette la progressiva evoluzione della giurisprudenza italiana in rapporto al tema della promozione dei diritti dei minori.¹ Il curatore fornisce rappresentanza legale ai minori nei procedimenti civili, quando i loro diritti non possono essere più rappresentati, promossi o difesi dall'azione, congiunta o disgiunta, dei genitori.²

Si tratta di un ruolo delicatissimo e «di confine», che presenta sfide assai sovrapponibili a quelle che si accompagnano ad altre professioni nell'ambito della tutela. Operare in questo campo comporta competenze tecniche che richiedono non solo una preparazione specialistica teorica ma anche una buona dose di esperienza pratica. L'esperto di tutela e il curatore speciale si trovano ad avere spesso a che fare con dilemmi di difficilissima risoluzione, che investono le questioni tecniche della loro posizione professionale, dell'agire in rappresentanza del minore, ma che non sono quasi mai

¹ Il tema del curatore speciale torna di attualità con l'entrata in vigore (1 luglio 2007) delle disposizioni processuali della Legge n. 149/2001 che ha istituito la difesa tecnica del minore e di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti «*de potestate*» e in quelli per la dichiarazione di adottabilità.

² Per una riflessione estesa si veda anche Santini M. (a cura di) (2016), *Tutore, curatore speciale del minore e amministratore di sostegno*, Roma, Nuova Editrice Universitaria.

risolti o anche solo sistematicamente discussi in una «dottrina» o in buone pratiche condivise.

L'incarico dell'esperto di tutela non si esaurisce infatti in una mera competenza tecnica, che si estrinseca in strategie puramente legali o psicosociali, ma richiede una partecipazione personale, un «interessamento» e una cura per la vicenda umana del minore, che sollecita il professionista su aspetti connessi alla sensibilità, alla disponibilità al contatto umano e alle molte diverse declinazioni che questo «contatto» assume sul piano personale, deontologico, emotivo e tecnico professionale.

Il curatore e l'esperto di tutela sono spesso soli nel loro operato, coinvolti in vicende familiari drammatiche, esposti a scelte che quasi sempre comportano alternative dalle conseguenze imprevedibili, sospesi tra una dottrina e linee guida non di rado «astratte», e poco declinabili nel caso specifico, e condotte possibilmente governate da orientamenti privatissimi e del tutto idiosincrasici.

Ogni professionista che abbia svolto incarichi in questo ambito sa quanto sia facile — anche con anni di esperienza alle spalle — trovarsi sospesi tra opzioni alternative di difficilissima risoluzione.

Come giudicare il valore e la qualità dalla documentazione tecnico-clinica del «fascicolo» del minore? Quali informazioni, dati e valutazioni possono essere considerate utili, attendibili, accurate e appropriate? Quali sono — in buona sostanza — le caratteristiche di una valutazione psicosociale affidabile? E ancora: è utile che l'esperto di tutela incontri il minore? Quando, dove e come è utile che avvenga l'incontro? Quali dovrebbero essere le finalità di questo incontro? A partire da quale età ha senso che un bambino faccia conoscenza diretta del suo curatore o tutore? Esistono controindicazioni specifiche, valide per tutti? Esiste un tipo ideale o un modello che dovrebbe guidare un «buon incontro»? Che cosa accade nell'incontro con il minore? Quali contenuti, valori e significati può veicolare l'incontro con un minore? Quale tipo di sollecitazioni induce nel curatore e nel minore questo incontro? Quali sono i rischi? E infine:

quando e come è possibile tenere conto della volontà del minore? Come si gestisce la dialettica inevitabile tra volontà e migliore interesse, vero nucleo problematico della rappresentanza legale del minore nel processo?

In questo testo proviamo ad affrontare alcuni di questi temi, a partire da esperienze professionali in ambito clinico, psicogiuridico e didattico.

Le riflessioni qui proposte nascono dunque a cavallo tra saperi diversi e tentano di coniugare l'esperienza clinica, l'approccio e le sensibilità più tipiche di contatti interpersonali di tipo psicologico, con quelle particolari condizioni imposte dal contesto giuridico o psicogiuridico.

Inoltre, abbiamo cercato di recepire qui riflessioni raccolte nel corso di anni nel contatto personale e professionale con assistenti sociali, consulenti tecnici d'ufficio e avvocati che operano nell'ambito del diritto di famiglia. Infine, molte delle riflessioni proposte nascono come parte di un dialogo strutturato nell'arco dell'ultimo anno con alcune associazioni di avvocati, nell'ambito di percorsi formativi svolti sul territorio lombardo, specificamente dedicati ai curatori speciali.

Si tratta inevitabilmente di riflessioni che non hanno alcuna velleità d'essere sistematiche o esaustive, ma che potrebbero costituire una traccia di lavoro, in grado di sollecitare i professionisti coinvolti ad affrontare con una consapevolezza nuova la straordinaria ricchezza delle sfide che le professioni per la tutela dei minori comportano.

Tuttavia, poiché il libro non si occupa delle tematiche strettamente normative e giuridiche connesse al ruolo del curatore speciale, ma delle questioni pratiche connesse all'esercizio di alcuni specifici aspetti del mandato dei professionisti della tutela, è anche evidente che il testo «parla» anche a tutti quegli operatori che a vario titolo prendono parte alle storie umane dei bambini suscettibili di interventi di tutela, siano essi giudici, avvocati dei genitori, educatori, assistenti sociali, consulenti tecnici, psicologi.

Il lavoro è diviso in tre capitoli. Nel primo capitolo si affronta una riflessione sui soggetti in campo, il bambino e l'esperto di tu-

tela. Quali sono gli aspetti della loro «identità» pubblica e privata che sono pregnanti nell'ambito psicosociale, in rapporto alla funzione di tutela? In che modo delineare questi aspetti ci aiuta a definire con migliore precisione i confini della tutela e della curatela, i suoi mandati etici, i rischi e le complessità?

Nel secondo capitolo si presenta la tesi centrale del lavoro, quella della tutela e della curatela speciale come una sorta di attività narrativa, giocata al confine tra i due soggetti in campo, il bambino e il professionista. Se fornire rappresentanza legale a un minore nell'ambito di un procedimento civile significa «dar voce» a quel bambino (e la medesima cosa si può dire d'ogni intervento di tutela anche al di fuori della giustizia civile), questa azione deve passare attraverso un qualche tipo di *rappresentazione*, di riformulazione, narrazione e ricapitolazione di quegli aspetti della sua storia individuale che sono pregnanti per prendere decisioni rilevanti, in difesa dei suoi diritti fondamentali.

Che forma ha una *buona rappresentazione* in questo campo? Quali sono le condizioni pregnanti che definiscono la posizione di conoscenza e ignoranza dell'esperto e del professionista del contatto con il minore? Una rappresentazione coerente è sempre una rappresentazione accurata, utile o sufficientemente complessa? Una buona rappresentazione è una rappresentazione oggettiva? Oppure quali altri dovrebbero essere i suoi valori formali?

Nel terzo capitolo proviamo a descrivere il modo in cui la *rappresentazione* del minore, che è condizione necessaria per ogni intervento di tutela dei suoi diritti fondamentali, si radica in una pratica connotata da precisi dilemmi, qui affrontati con un approccio che tenta di coniugare le sollecitazioni teoriche di fondo con aspetti pragmatici e concreti.

Si tenterà dunque di affrontare lo spinoso tema del possibile incontro tra esperto di tutela e minore, i dilemmi, le criticità, i rischi ma anche le potenzialità e le risorse che può presentare.

Quali sono le possibili finalità di un incontro tra esperto di tutela e il beneficiario del suo incarico? Esistono controindicazioni

specifiche o generalizzabili? A partire da quale età è sensato incontrare un minore? Dove e come dovrebbe svolgersi questo incontro? Esistono criteri per una buona comunicazione con il minore? Quali aspetti possono favorire od ostacolare la sua partecipazione attiva?

Il tratto distintivo delle riflessioni proposte in questo testo è la sollecitazione a valorizzare la natura «marginale» della posizione del curatore speciale e di tutti gli operatori coinvolti nell'ambito della tutela (giudici, avvocati, assistenti sociali, consulenti tecnici, educatori, ecc.).

La marginalità va intesa qui nella sua accezione positiva, non come la qualità propria di chi è trascurabile, lontano dal centro, ma come la connotazione specifica di ciò che è potenziale e aperto («esiste un margine», si suole dire, oppure «c'è un margine di tempo»), il tratto distintivo di un approccio a vicende umane che nascono, si consumano e prendono senso su molti diversi tipi di confine e di limite. Il confine tra sé e altro prima di tutto, ma anche il confine tra soggetto e istituzioni, tra minore e tutore, tra diritti e pregiudizi, tra tutela e autonomia, tra parentela e abbandono.

La marginalità è dunque la qualità di chi accetta di sostare su questi molti diversi tipi di confine, ai margini tra diverse realtà umane, al confine tra saperi e linguaggi diversi, al limite della possibilità di «conoscere veramente».

Si tratta di una qualità complessa, che richiede precise scelte di metodo e un'attitudine mite e collaborativa, rispettosa delle molte diverse criticità e insidie che questo campo di lavoro presenta.

Il rispetto per la marginalità diviene dunque una sorta di mandato etico e metodologico, da declinare a livello deontologico, epistemologico e pratico.

CAPITOLO 2

Dare voce al minore tra rappresentanza e rappresentazione

Rappresentanza e rappresentazione

Se il bambino e il curatore speciale — e gli altri operatori della tutela — sono i soggetti in campo, che tipo di percorso è un incarico di curatela speciale o di tutela? In cosa consiste? Quali sono i suoi mandati al di là delle coordinate tecniche di un corretto operato, dell'adesione formale alle linee guida e alle norme?

Uno degli aspetti che rende il curatore speciale per il minore, in ambito civile, un condensato particolarmente ricco ed evocativo di molte delle caratteristiche fondamentali d'ogni operatore nell'ambito della tutela è che, pure all'interno dei limiti definiti dal suo mandato e da quelli imposti dalle norme, il suo ruolo non si esaurisce nella mera rappresentanza legale del beneficiario.

Qualcosa nel suo ruolo rimanda in modo fondamentale alla nozione di *auctoritas* nel diritto privato romano, di cui parla Agamben (2003, p. 97): «Auctor è *is qui auget*, colui che aumenta, accresce o perfeziona l'atto [...] di un altro». *Augere* assume anche il significato di far esistere, e poiché — osserva sempre Agamben — nel mondo greco-romano non esiste la creazione *dal nulla*, un processo di crea-

zione è sempre l'esito dell'interazione tra un'entità preesistente e un principio creatore, *ogni creazione è sempre una co-creazione così come ogni autore è sempre co-autore*. Vi è in questa nozione dell'*auctoritas*, un carattere sostanziale, e contemporaneamente relazionale, che sembra evocare con precisione il tipo di responsabilità e ruolo di cui è investito il curatore speciale.

Abbiamo infatti visto che uno dei tratti distintivi dei minori oggetto della curatela è quello di aver subito una sospensione del processo di autorità che — attraverso la rete degli affetti primari — promuove sul piano psicologico e affettivo la costruzione di una narrazione stabile e pregnante della propria identità. Sono bambini la cui identità, la cui memoria autobiografica è sospesa, indefinita, moltiplicata nelle voci di molte entità istituzionali, sottratta alla loro individualità, resa pubblica e oggettiva (de-soggettivata) dai *discorsi di verità* propri delle discipline tecniche che operano nel campo della tutela. Questo carattere formale del racconto della loro vita, evidentemente, intrattiene un rapporto molto stretto con alcuni dei diritti fondamentali che l'esperto di tutela dovrebbe rappresentare e promuovere.

I discorsi istituzionali sulla vita di questi bambini — le molte diverse voci anonime che ne descrivono il corso di vita, le ragioni e gli accidenti eccezionali che le contraddistinguono — riproducono inevitabilmente le esclusioni tipiche d'ogni discorso di potere. Ad esempio le esclusioni connesse all'interdizione, e quelle connesse allo stato di minorità e alla follia.

Se i bambini oggetto della curatela sono senza voce, sono soggetti dotati di diritti naturali cui tuttavia è preclusa la possibilità di esigerli pienamente, di divenire pienamente individui e persone, prendersi cura della loro condizione significa in qualche modo *dare voce* alla loro storia, renderla pubblica, farla valere e ottenere che sia ascoltata.

L'azione di cura di cui è investito il curatore assume dunque prima di tutto, prima d'ogni dimensione tecnico-giuridica, quella di costituirsi come un'istanza in grado di *dare voce* alla storia partico-

lare di quel minore, di renderla pubblica, di portarla all'attenzione dell'Autorità nella sua forma più completa e accurata.

Non stiamo parlando qui, ovviamente, di un'adesione pedissequa al punto di vista del bambino. Al contrario. Questo *dar voce* assomiglia molto di più al ricostituirsi di quel processo di autorità, sospeso traumaticamente dagli accidenti familiari che hanno condotto il bambino a necessitare d'essere «rappresentato» legalmente. Il curatore speciale entra nella vita di un minore come un adulto che catalizza, forse per primo, forse tra molte voci discordanti, un principio di ricostruzione biografica. E lo fa posizionandone il baricentro entro il perimetro dei diritti fondamentali del bambino. Le voci discordanti del bambino, dei suoi genitori e degli operatori pubblici che insistono sul caso sono rilette e riposizionate secondo un nuovo principio di «gravità».

Il messaggio del curatore speciale nei confronti del bambino non è mai, né può essere, *io sono il tuo avvocato e sono qui per far valere la tua volontà*. Si tratterebbe infatti di un messaggio inventivo e fonte di molti possibili problemi. Indurrebbe nel minore l'aspettativa che il proprio curatore speciale esaudisca pedissequamente i suoi mandati. Tuttavia la risposta a questa aspettativa non può essere radicata in una visione diminutiva del proprio ruolo (parafrasando: *ti ho detto che ero un avvocato, ma in realtà sono un po' meno di così...*).

Nelle vesti del proprio incarico, il curatore speciale è molto di più che semplicemente un professionista (e un avvocato). Egli può entrare nella vita di un minore presentandosi come colui che *ha il dovere di dare voce alla sua storia, e questo proprio per il fatto che un bambino o un adolescente non possono parlare da soli nello stesso modo in cui lo fanno gli adulti e ha bisogno quindi di un avvocato speciale*; ogni operatore in questo campo sa che far valere la loro voce non significa ascoltare alla lettera le loro parole, ma rivalutare in senso critico tutte le voci parlanti nella storia, avendo cura di tenere sempre al centro quelle cose che — in quelle voci — attengono in modo più chiaro ai migliori interessi del beneficiario.

Agire nell'ambito della curatela speciale (e più in generale in quello della tutela) significa dunque in prima istanza ricostruire il profilo del bambino, così che tutte le istanze siano rappresentate nella loro autentica complessità. Incarnare a pieno la funzione dell'*auctoritas* che è in qualche modo connessa al ruolo della tutela, per accrescere la voce del minore, in un processo di co-costruzione, di rigenerazione narrativa.

Significa ricomporre la voce dei molti istituzionali che hanno parlato (attraverso report, relazioni, certificati e decreti), in un unico racconto al centro del quale sia posto il punto di vista del minore. Significa fare in modo che quel punto di vista possa emergere, in questo canovaccio, con i suoi inevitabili vuoti, le lacune, le incoerenze, le molte diverse immaturità.

Si rintraccia qui dunque il senso di ciò che Foucault indicava come il ruolo possibile dell'autore nella sua azione di «rarefazione» del *discorso* di potere, cioè di antagonismo alle limitazioni, alle esclusioni imposte ai soggetti per effetto di quel *discorso*: «l'autore come principio di raggruppamento dei discorsi, come unità e origine dei loro significati, come fulcro della loro coerenza. [...] l'autore è ciò che dà all'inquietante linguaggio della finzione le unità, i nodi di coerenza, l'inserzione nel reale» (Foucault, 2004, p. 14).

In questo senso l'opera del curatore speciale condensa molti diversi aspetti che — in una forma e con accenti differenti — sono propri anche del giudice minorile, dell'assistente sociale, dell'avvocato familiarista. Sullo sfondo dell'ufficio di ciascuna di queste figure è sospesa la dialettica tra pregiudizio e tutela, nel nome degli «interessi prioritari» del minore. È in gioco la re-inserzione nel reale di quei diritti sospesi.

La curatela speciale del minore, nella sua forma di tutela del diritto ad *avere voce in capitolo*, necessita dunque che il curatore speciale si faccia *autore di una nuova rappresentazione* della storia del minore, del suo punto di vista e del tipo di rapporti che esso intrattiene con i diritti fondamentali di cui il minore stesso è portatore.

Questa rappresentazione ha un carattere speciale proprio nella misura in cui si pone sul confine tra molti diversi tipi di oggetti tra loro distinti, ne delinea i limiti, ne inquadra il senso.

La figura della «cornice» aleggia sull'opera dei professionisti della tutela poiché la cornice è orlo e bordo, frontiera e limite. È ciò che «autonomizza l'opera nello spazio visivo» — in questo caso la storia del beneficiario — e «pone la rappresentazione come una presenza esclusiva; offre le giuste condizioni della recezione visiva e della contemplazione della rappresentazione in quanto tale» (Ferrari e Pinotti, 2018, p. 142); e ancora: «La cornice (intendo con ciò i processi e le procedure di incorniciatura, la dinamica e il potere di inquadratura) delegherà alcune delle sue funzioni a una figura particolare che, pur partecipando all'azione, alla storia “raccontata, rappresentata”, enuncerà con i suoi gesti, la sua postura, il suo sguardo, non tanto ciò che c'è da vedere, ciò che lo spettatore *deve* vedere, quanto piuttosto la *maniera di vedere* [...]» (Ferrari e Pinotti, 2018, p. 143).

La rappresentazione operata dal professionista della tutela e dal curatore speciale insiste sulla storia del minore prima di tutto come un'opera di incorniciatura, un'istanza che definisce i bordi e invita lo spettatore a un «modo di vedere» la particolare dialettica che vi è contenuta, tra figura e sfondo, particolare e generale, valori propri del beneficiario e valori della collettività, voce del minore e voci dei molti istituzionali che parlano.

Al tempo stesso la rappresentazione che l'operatore-autore di tutela formulerà assume la veste di una scrittura, o co-scrittura, che proprio in quanto tale assume la forma dell'esteriorizzazione di un testo, di un messaggio. Essa dunque si pone a cavallo del confine tra il «dentro» della storia personale del minore e il «fuori» della sua dimensione pubblica. L'incorniciatura non è un'operazione statica, ma un processo, un «portar fuori» che implica l'imposizione di molte soglie, di molte diverse esclusioni. Esclusione delle cose, degli argomenti, delle voci, delle istanze, che a giudizio di quell'operatore della tutela paiono poco rilevanti

o proprie in rapporto ai mandati per cui esiste quel testo, quella rappresentazione.

Questo «portar fuori» è sempre un portare verso, verso il lettore. Il testo esiste in funzione di un lettore che in questo caso è sempre un'incarnazione variamente declinata della pubblica Autorità, un soggetto anonimo che garantisce l'universalità di alcuni valori.

Inoltre, il testo, la rappresentazione, esiste in base a una propria autonoma «legalità», e dunque è distinto dalla realtà che è fuori dal testo; tuttavia «questa chiusura non può mai essere completa [...]». Il testo si riferisce sempre al mondo che pure deve descrivere. Questo movimento [...] di esclusione e inclusione è proprio di ogni testo [...]. L'arte non si scrive senza margini» (Feyles, 2016, p. 18).

La rappresentazione dell'operatore di tutela inevitabilmente include sempre, dentro a quel testo, il proprio «lettore» e i suoi valori. E si costituisce come un messaggio, un testo, teso tra i valori particolari di un soggetto e i valori universali del contesto in cui quella «cornice» è sospesa.

È possibile dunque tracciare i caratteri formali di una *buona rappresentazione* in questo campo? Quali sono le coordinate che dovrebbero governare la ricostruzione narrativa della biografia del minore, che radica l'azione del curatore speciale e degli altri esperti di tutela?

Ignoranza e conoscenza

L'idea di una *buona rappresentazione* ci spinge immediatamente a interrogarci sui confini della nostra conoscenza. Posto che non possiamo conoscere tutto della vita del beneficiario, fino a che punto è possibile conoscere una certa storia? O, se si vuole, qual è o dovrebbe essere un livello di ignoranza accettabile?

Come nota Antonio Sgobba (2017), la dialettica conoscenza/ignoranza è assai meno ovvia di quel che potrebbe apparire e rimanda a un gioco intricato di vuoti e di pieni, di confini continuamente mutevoli e dinamici.

Il primo punto su cui Sgobba ci invita a riflettere è che la definizione stessa dell'ignoranza è ambigua e incerta. Cosa intendiamo esattamente quando diciamo di ignorare una cosa? L'ignoranza è assenza di informazioni?

Torna centrale qui la distinzione che l'allora segretario della difesa statunitense Donald Rumsfeld propose il 12 febbraio 2002 in una conferenza stampa al Pentagono, subito divenuta oggetto di un acceso dibattito filosofico (è stato probabilmente Slavoj Žižek a parlarne per primo), poi ripreso nel libro di Sgobba. Parlando del presunto arsenale nascosto di Saddam Hussein, Rumsfeld aveva proposto una personale teoria della conoscenza distinguendo in *cose che sappiamo di sapere* (nel suo caso, per esempio, che Saddam è un dittatore spietato, ecc.), *cose che sappiamo di NON sapere* (che Saddam disponeva di un arsenale di armi chimiche, anche se non era stato completamente dimostrato; in altre parole: sapevamo di non sapere che aveva le armi chimiche) e *cose che NON sappiamo di NON sapere* (i misteri veri e propri, le cose su Saddam che gli Usa avrebbero scoperto solo dopo l'invasione dell'Iraq, cioè che in realtà non aveva armi chimiche). La distinzione evidentemente serviva per giustificare l'intervento armato anche in assenza di prove o evidenze oggettive. Rumsfeld aveva dimenticato tuttavia una quarta categoria fondamentale, necessaria permutazione dei termini delle tre precedenti: *le cose che NON sappiamo di sapere*.

Come si declinano queste quattro categorie della conoscenza e dell'ignoranza nel lavoro del curatore speciale e degli altri operatori della tutela?

Le cose che sappiamo di sapere

Le cose che l'esperto di tutela conosce sono prima di tutto collezioni di report, documenti e atti nei quali vi sono descritti aspetti essenziali della vita di determinati e specifici nuclei familiari.

Quanto deve essere accurata la rappresentazione di queste storie perché l'esperto di tutela abbia capito abbastanza? Cioè affinché *le cose che sappiamo di sapere* siano sufficienti?

Naturalmente non esiste una risposta assoluta a questa domanda. Del resto, i professionisti che operano in questo campo sanno bene che la qualità e la quantità di informazioni disponibili sono spesso una variabile indipendente dalla loro volontà, così che non di rado è necessario intervenire in situazioni ove le informazioni disponibili sono palesemente insufficienti. Tuttavia ciò ci invita a riflettere almeno su due aspetti.

Il primo è che le informazioni sono sempre finite, parziali, incomplete e distorte.

Le *cose che sappiamo di sapere* dovrebbero aiutarci dunque, prima di tutto, a spingerci al confine di ciò che sappiamo, non a illuderci che ciò che sappiamo è certamente esaustivo e completo. La conoscenza è prima di tutto utile come misura della nostra ignoranza.

Il secondo aspetto, che approfondiremo anche nei prossimi paragrafi, riguarda la qualità delle cose che conosciamo.

Fino a che punto siamo consapevoli che la naturale tendenza d'ogni disciplina (come quelle cui afferiscono le professioni della tutela) è quella di proporre un *discorso di verità* che sempre implica un qualche tipo di esclusione dei soggetti parlanti? Siamo sicuri che le informazioni cui abbiamo accesso siano sempre aperte alla dialettica della falsificazione?

Un approccio critico al campo delle *cose che sappiamo di sapere* non può certo spingerci alla speculazione propria dello scettico che rifiuta la possibilità stessa della conoscenza. Piuttosto sarebbe forse utile assumere l'attitudine del fallibilista che non solo accetta la possibilità di una conoscenza e ne fa uso, ma è quantomeno consapevole che dubitare sia la vera strada verso l'acquisizione di nuove conoscenze.

Un terzo aspetto circa le nostre conoscenze (*le cose che sappiamo di sapere*) è che, nell'ambito di questi incarichi professionali, esse

possono anche derivare da un contatto diretto con il minore. Ci occuperemo nel successivo capitolo di questo tema. Ci basti qui riflettere sul fatto che questo aspetto rende quanto mai evidente e centrale la questione della dimensione interpersonale della conoscenza, e dunque il suo carattere sempre soggettivo, narrativo e aperto, suscettibile di interferenze con aspetti umani profondi e privati dell'operatore e del minore.

Le cose che conosciamo nell'ambito di procedimenti che hanno per oggetto la tutela di diritti fondamentali di soggetti deboli hanno sempre un carattere soggettivo.

Le cose che sappiamo di non sapere

Anche un'indagine psicosociale svolta con la massima accuratezza lascia vastissimi spazi inesplorati. Cose che non sono potute emergere, cose che l'attenzione dell'esaminatore ha ignorato, cose che sono state fraintese, o che le persone esaminate (di solito i genitori e il minore) non hanno ritenuto opportuno o importante comunicare. Cose che gli operatori hanno «selezionato» tra le molte disponibili, abbandonando più o meno consapevolmente altre. Inoltre, quando accediamo a questo corpo di conoscenze, la nostra stessa comprensione è spesso fallace, parziale e sghemba.

La consapevolezza di non sapere porta con sé molte domande e formulare domande appropriate è il modo più responsabile per gestire la nostra inevitabile ignoranza: «Le domande sono più importanti delle risposte: una buona domanda può generare vari livelli di risposta, può ispirare una lunga caccia alla soluzione, può spalancare nuovi campi di indagine e far cambiare idee radicate. Invece le risposte spesso mettono fine al processo. Oggigiorno [...] abbiamo paura delle domande, specie di quelle che persistono troppo a lungo» (Stuart Firestein in *Viva l'ignoranza!*; in Sgobba, 2017, p. 39).

Formulare domande significa non temere di sostare sul margine tra ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo. Significa rivolgere la

nostra attenzione in modo attivo a ciò che non sappiamo e interrogare questo campo con attenzione critica.

Possiamo dire che una buona rappresentazione della storia di un minore sia una rappresentazione nella quale sono resi espliciti alcuni spazi di incertezza. È una rappresentazione che sorveglia attivamente il margine della conoscenza, e propone domande accettando l'idea che non siano tutte suscettibili di risposta.

È ormai noto da studi di psicologia condotti su popolazioni vastissime che le persone, anche i professionisti, preferiscono rispondere alle domande che sono loro rivolte anche quando non hanno sufficienti informazioni per farlo, piuttosto che ammettere di non riuscire a rispondere. Gli esperti di tutela non sono probabilmente indenni da questo effetto.

Tuttavia, come osserva Sgobba, l'ignoranza non è dare risposte sbagliate. Non è l'errore. È ammettere in prima istanza che esiste un vuoto tra noi e la possibilità di una risposta completa, una risposta certa. L'ignoranza è assenza di conoscenza. L'errore è falsa conoscenza: «È meno lontano dalla verità colui che non crede niente, piuttosto che colui che crede in ciò che è sbagliato» (Thomas Jefferson, *Notes on the State of Virginia*; in Sgobba, 2017, p. 41).

Le nostre conoscenze potranno anche essere limitate, sempre tormentate dal dubbio e dall'incertezza, ma se avremo formulato domande corrette circa le *cose che sappiamo di non sapere*, le decisioni che potremo prendere saranno migliori, più sagge, più in grado di tenere conto della natura intrinsecamente complessa d'ogni storia umana.

Le cose che non sappiamo di non sapere

Ogni nuovo incarico per un curatore speciale o un professionista della tutela comporta l'apertura di uno sguardo su qualcosa di inesplorato.

È la presenza stessa di un nuovo osservatore a riaprire la dialettica tra conoscenza e ignoranza. Qualcosa di nuovo da capire vi

deve pur essere, qualcosa da ricomporre, rigenerare e far emergere. Questo qualcosa ha dunque prima di tutto un carattere negativo. Non appartiene al campo delle nostre conoscenze e non è (ancora) suscettibile di domande mirate. Attende la nostra curiosità, attende d'essere svelato attraverso un percorso di conoscenza.

L'incontro tra l'esperto di tutela e la storia del minore è dunque sempre un evento aperto alla novità, e può esserlo proprio nella misura in cui accettiamo che «là fuori» possano esservi anche cose che non ci aspettiamo. Solo a patto che nell'incontro con questa storia siamo autenticamente disposti alla novità, all'apertura del giudizio.

Possiamo immaginare questa interazione fluida tra conoscenza e ignoranza — suggerisce Sgobba — come la relazione tra un'isola (di sapere) e un oceano di ignoranza, infinito, mai esplorabile per intero.

Le terre emerse corrispondono a ciò che sappiamo di una certa storia. Le acque ciò che non conosciamo. Le rive dell'isola saranno il confine tra questi due mondi, il luogo del margine, ove siamo esposti al dubbio e alle incertezze, ove sarà possibile formulare domande. Esattamente come in un'isola, queste relazioni non sono stabili; sarà possibile che le acque in certi punti arretrino e si scoprono nuove terre e, magari, che in altre zone l'ignoranza torni ad aumentare e le terre siano sommerse.

Ciò che la metafora pone in evidenza con straordinaria efficacia è che, posto che è impossibile conoscere tutto, cioè riempire tutto l'oceano di ignoranza con terra della conoscenza, l'aumento della superficie emersa comporterà sempre anche un aumento del perimetro della nostra incertezza, del luogo (la costa) ove si moltiplicano dubbi, si formulano domande.

La conoscenza è il pieno, l'ignoranza il vuoto. Ma il rapporto che esse intrattengono è intimo e cruciale per la rappresentazione circoscritta in una certa cornice di senso. La conoscenza è la figura nel quadro, l'ignoranza lo sfondo. Come insegna la xilografia *Giorno e notte* di Maurits Cornelis Escher realizzata nel 1938, in un unico

disegno, in un'unica rappresentazione, sono contenuti due possibili ruoli per la figura e lo sfondo, due possibili versioni della medesima storia, alla luce e al buio. La percezione complessiva, la scelta dei rapporti tra pieni e vuoti, la rappresentazione nel suo insieme, dipenderà dal modo in cui il nostro sguardo posandosi sugli insidiosi e ambigui confini tra la figura e lo sfondo, saprà leggerne le molteplicità e le ambivalenze, saprà coglierne la presenza e il significato.¹

La danza tra conoscenza e ignoranza, l'esercizio del dubbio, la consapevolezza delle *cose che sappiamo di non sapere* non è una speculazione sterile, non è il gioco distruttivo dello scettico. È una condizione connessa alla natura stessa della nostra conoscenza. Più diviene ampia, più accresciamo le nostre conoscenze, più numerose saranno le domande e più aumenta la complessità.

Ciò è possibile se prendiamo molto sul serio, in prima istanza, la dimensione negativa che connota i nostri spazi di ignoranza, cioè *le cose che non sappiamo di non sapere*: non possiamo, semplicemente, sapere tutto.

Le cose che non sappiamo di sapere

Si tratta forse della dimensione più delicata e ambigua del confine tra ignoranza e conoscenza, dal momento che questa è la categoria della conoscenza inconsapevole. Qui sono catalogate tutte quelle *conoscenze implicite* che abbiamo sviluppato su una certa situazione per effetto delle nostre qualità personali e professionali, e che potremmo declinare in due tipi fondamentali.

A un livello più superficiale abbiamo quelle conoscenze implicite che fanno parte del nostro bagaglio culturale: l'arsenale concettuale del diritto minorile, della psicologia dello sviluppo, della psicologia

¹ Per una trattazione iperbolica sul tema figura/sfondo e le sue attinenze con i processi conoscitivi e molte altre cose si veda Hofstadter D.R. (1990), *Gödel, Escher, Bach. Un'eterna ghirlanda brillante*, Milano, Adelphi.

della famiglia e della psichiatria. Abbiamo già sottolineato il fatto che, seppure questi saperi si presentino come un sistema di conoscenza «scientifico», come discipline orientate a discorsi *oggettivi e di verità* esse sono in realtà sature di condizionamenti culturali suscettibili di mode, cambiamenti repentini, mutamenti opachi e impliciti. Questi condizionamenti sono fortemente intrisi di aspetti valoriali che tendono a orientare in modo marcato il nostro giudizio circa la desiderabilità di un certo comportamento, di un certo set di relazioni, la normalità di una storia familiare.

La seconda dimensione, più personale e profonda, è quella delle *cose che non sappiamo di sapere* che appartengono a ciò che la psicoanalisi chiama inconscio. Lo abbiamo visto già nel capitolo precedente e qui meglio si comprende la rilevanza di questo tema. Ogni operatore della tutela è prima di tutto una persona con esperienze proprie che hanno formato una certa sensibilità profonda al contatto con gli altri, che è a tutti gli effetti una forma di conoscenza inconsapevole; l'incontro con la storia del beneficiario mette in moto reazioni, vissuti, ricordi, affetti, fantasie che sono la matrice più intima e radicata dei nostri pensieri. Ne condizionano il colore, la forma e, se non sorvegliamo con attenzione questi meccanismi, essi facilmente condizioneranno anche gli orientamenti delle nostre decisioni più razionali, senza che nemmeno ce ne accorgiamo.

Aveva forse ragione Tareq Aziz, il ministro degli esteri iracheno durante la prima guerra del Golfo. Intervistato a invasione americana avvenuta, poco prima d'essere arrestato, così risponde al giornalista che chiede conferma del fatto che le truppe statunitensi controllavano l'aeroporto di Baghdad: «Gli americani non controllano nemmeno loro stessi, come possono controllare l'aeroporto di Baghdad?». Chi non è consapevole delle *cose che non sappiamo di sapere* (e Donald Rumsfeld evidentemente non lo era) non controlla nemmeno se stesso.

Nulla condiziona più il nostro agire delle convinzioni e dei modelli affettivi sedimentati nei luoghi meno accessibili della nostra psiche.

CAPITOLO 3

L'incontro con il minore

I dilemmi di un incontro

Abbiamo proposto che per *dare voce* agli interessi prioritari di un minore sia necessario che il curatore speciale o l'esperto di tutela (ma, ancora una volta, per molti aspetti lo stesso vale per il clinico, il giudice, il perito, ecc.) approdino a una rappresentazione soggettiva, accurata e complessa della storia del minore.

Questa rappresentazione, si è detto, ha sempre il carattere di un incontro anche quando non vi è alcun contatto diretto con il minore, dal momento che essa necessita che l'operatore si metta in gioco in modo molto personale. Una partecipazione umana attenta, scrupolosa e autentica si rende necessaria, al di là degli strumenti tecnici, delle competenze e delle buone pratiche.

È evidente tuttavia che la possibilità di un incontro vero e proprio costituisce un tema di grande interesse.

Specie per quegli operatori della tutela che provengono da categorie professionali per le quali sia assente o incostante una specifica formazione al contatto con i minori (come spesso accade per i curatori speciali), l'eventualità di un contatto diretto è solitamente

fonte di molte incertezze e ha generato in diversi contesti un acceso dibattito tra professionisti.

I dilemmi sullo sfondo sono molteplici e spesso tra loro fortemente interconnessi. Quando è opportuno che un curatore speciale incontri il beneficiario? Esistono vincoli specifici connessi all'età o ad altre condizioni di vita dei minori? Esistono set di indicazioni positive per l'incontro? È possibile individuare controindicazioni generali a certi tipi di incontro? E ancora: quali finalità dovrebbe avere l'incontro? Dove si deve svolgere? Deve avvenire all'inizio della valutazione del caso oppure alla fine, quando il professionista ha una rappresentazione migliore della situazione? Quali comunicazioni fornire ai minori? Come rimodulare queste comunicazioni in relazione all'età? Come affrontare i minori che sono molto assertivi e formulano richieste specifiche? Esistono indicatori suggestivi del fatto che certi minori debbano considerarsi capaci di discernimento? È opportuno incontrare i genitori? Il curatore speciale dovrebbe avvalersi di un proprio consulente esperto (per esempio uno psicologo) per far fronte a queste incertezze per ogni caso specifico? Il curatore speciale o l'esperto di tutela dovrebbe condividere il proprio pensiero di sintesi, la propria visione finale complessiva sul caso con i minori?

Si tratta di questioni molto rilevanti, che riflettono l'estrema complessità del lavoro in questo campo, e paiono accomunate da alcuni aspetti trasversali.

Il primo e più evidente aspetto è che sono domande che tendono a invocare un qualche principio scientifico sovraordinato che possa fornire valide generalizzazioni, un set di linee operative o di buone condotte, da porsi in relazione ad alcune specifiche «soglie»: l'incontro, l'età, il tempo, i luoghi.

Ciò evidentemente tradisce la sensazione di vertigine di chi si appresta ad affrontare un repertorio di possibili esperienze che inevitabilmente suscitano timori e preoccupazioni, e immagina che un principio scientifico oggettivo, basato su evidenze sperimentali solide, possa tradursi in una linea di condotta affidabile.

L'esperienza clinica e formativa insegna tuttavia che la generalizzazione, la norma standard che individui soglie certe e predefinite (per esempio un predicato del tipo: è controindicato incontrare minori affetti dal problema psicologico y), tende a funzionare molto male nella pratica professionale e non è quasi mai sostenuta né da univoci orientamenti teorici, né — ancor meno — da solide evidenze sperimentali. Lo stato dell'arte della ricerca teorico-clinica in questo ambito è mutevole e acerbo, condizionato da fattori culturali e sociali contingenti molto rilevanti, al punto che ciò che la dottrina insegna quasi mai risulta ratificato in linee guida internazionali sufficientemente condivise e ancor meno risulta automaticamente traducibile e spendibile nella pratica.

Ciò naturalmente non significa che non esistano moltissimi aspetti psicologici relativi al bambino e ai suoi affetti che influiscono in modo del tutto rilevante su molte delle domande sopra esposte e che tali aspetti beneficerebbero di una discussione tecnico-specialistica. Piuttosto è necessario riconoscere che la complessità di queste vicende e dei dilemmi che esse sollevano è tale da rendere il ricorso a norme e principi teorici o molto generico e distante, oppure non di rado molto limitante e anche arbitrario.

Il secondo aspetto, che accomuna molte delle incertezze e dei dilemmi che animano i professionisti in questo campo in rapporto all'eventualità di un incontro diretto con il minore, riguarda gli aspetti personali e umani dell'incontro, il carattere soggettivo e interpersonale che lo contraddistingue e i molti diversi tipi di coinvolgimento personale cui il professionista può essere esposto.

Questo secondo aspetto ci permette di ipotizzare un approccio ai diversi interrogativi e dilemmi che tenga conto di questi due tratti fondamentali (la dialettica tra coinvolgimento personale e orientamenti tecnico-scientifici) e forse favorisca un qualche contributo della psicologia, fuggendo tuttavia l'illusione che essa possa dirimere a priori gli orientamenti del curatore speciale e del professionista che opera nell'ambito della tutela attraverso un decalogo di regole oggettive e assolute, sempre spendibili nella pratica.

Tornando alle preoccupazioni circa gli aspetti personali dell'incontro con il minore, si dovrebbe forse riflettere sul fatto che le storie accidentate di questi bambini rendono sconsigliabile che il curatore speciale si avventuri in incontri speranzosi, animati di buona volontà ma che siano deprivati di alcuna chiara risposta alla domanda fondamentale dell'incontro: *per quale motivo ho deciso che potrebbe essere utile incontrare il minore? Quali ne sono le finalità?*

In numerosi passaggi di questo libro abbiamo sottolineato in termini positivi la natura intrinsecamente intima, soggettiva e personale dell'incarico del curatore e dell'esperto di tutela, e il modo in cui questi aspetti soggettivi danno valore al suo operato, ne qualificano il carattere *speciale*, nella misura in cui costituiscono uno dei dispositivi cruciali in grado di catalizzare una nuova presa di senso sulla storia del minore.

Tuttavia, questa dimensione rischia di trasformarsi in una pericolosa esibizione di iniziative gratuite e arbitrarie se non è ricondotta in modo rigoroso a una serie di obiettivi chiari, espliciti e strutturati.

Senza obiettivi chiari, l'incontro con un minore rischia di essere una trappola scivolosa anche per il tecnico più esperto e coltivato.

Definire preventivamente gli obiettivi dell'incontro, fare ipotesi circa i fattori positivi e negativi in relazione a essi, è un modo per disporre le condizioni per le quali si possano anche interrogare i saperi della psicologia e tentare di sortirne una qualche riflessione di principio, se non una vera e propria norma o linea di buona condotta.

Definire gli obiettivi di un incontro non significa necessariamente scegliere obiettivi «alti». Le finalità dell'incontro potrebbero essere anche minime e *marginali*, ma non di meno ciò potrà aiutare moltissimo l'operatore a individuare criteri propri di buona condotta.

Naturalmente ogni storia è diversa, ogni caso è particolare e la scelta circa l'opportunità di un incontro diretto risponderà a una gerarchia di ragioni particolari. Tuttavia, quanto detto sino a ora ci permette di elencare alcuni possibili principi che potrebbero governare la scelta della finalità dell'incontro.

È superfluo specificare che qui la trattazione si focalizzerà sull'incontro tra il minore e il curatore speciale, tralasciando dunque in parte le altre opzioni relative a diversi possibili incarichi nell'ambito della tutela.

Ciò trova una ragione nel fatto che — come più volte sottolineato nel corso del testo — il curatore speciale non è soltanto un incarico nell'ambito della tutela che è definito da precise norme giuridiche, ma anche che — pure al netto delle limitazioni imposte da queste norme — condensa molte delle peculiarità, degli interrogativi e degli aspetti cruciali di altri incarichi meno formalizzati.

L'incontro come comunicazione

Il bambino o l'adolescente che beneficino di una curatela speciale dovrebbero prima di tutto avere diritto di sapere ciò che sta accadendo loro. Se l'obiettivo possibilmente più alto o più complesso di una curatela speciale è quello di promuovere una partecipazione attiva del minore con l'assunzione di qualche responsabilità — ivi inclusa quella di operare attivamente scelte su aspetti fondamentali della propria vita — la versione minima dell'accesso al diritto di partecipare è quella di essere informato su ciò che accade.

Naturalmente i contenuti di questa comunicazione varieranno moltissimo in base al caso specifico. Tuttavia, essa dovrebbe articolarsi almeno su due diversi aspetti ineludibili: il contenuto di ciò che accade in ambito giuridico e l'identità, la funzione e il ruolo del curatore speciale o dell'esperto di tutela (questo secondo aspetto sarà affrontato nel prossimo paragrafo).

La prima questione riguarda dunque il fatto che il curatore speciale ha assunto un incarico nell'ambito di un giudizio civile che tocca alcuni interessi fondamentali del bambino. Come si vede, il caso ha ampie sovrapposizioni con molti incarichi nell'ambito della tutela.

Il bambino è al corrente che esiste un procedimento civile in suo favore? Che sta accadendo qualcosa a livello giudiziario che lo

riguarda e possibilmente influirà sulla sua storia personale in modo significativo?

Si tratta di una questione molto delicata che tuttavia è la necessaria premessa di qualunque possibile incontro tra un curatore speciale e il suo beneficiario.

Naturalmente questo primo tema, come del resto tutti i successivi, evoca immediatamente un insieme di problemi: esistono principi generali — per esempio, tipicamente, in relazione all'età del minore — che possano orientare alle scelte più opportune? Esistono controindicazioni specifiche per il caso particolare circa una comunicazione da parte del curatore speciale in merito al procedimento in corso?

È ovvio che non potremo rispondere in modo esaustivo a queste domande. Possiamo tuttavia approntare qualche riflessione che almeno individui un metodo per affrontarle.

Circa la prima obiezione, se esistano principi generali che possano orientare le condotte del curatore, si deve notare che una delle questioni forse più dibattute e sempre oggetto di dubbi e contrapposizioni riguarda l'età del minore.

È possibile stabilire soglie anagrafiche che giustifichino a priori la scelta di incontrare o meno il minore per fornirgli una comunicazione circa il procedimento in corso?

La questione è molto complessa ma potremmo tentare di sintetizzarla come segue. L'ordinamento italiano, come è noto, non fornisce indicazioni precise sul tema dell'ascolto del minore, salvo fare genericamente riferimento al fatto che un confronto diretto con il minore nel giudizio civile dovrebbe essere tentato sempre per gli ultra-dodicenni, e per *quegli infra-dodicenni che siano capaci di discernimento*.¹

¹ La Legge 8 febbraio 2006, n. 54, di modifica del Codice Civile, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, attraverso il nuovo art. 155 *sexies* c.c. rende ora obbligatoria l'audizione del minore, così disponendo: «Il giudice dispone, inoltre, l'audizio-

Il problema di questa formulazione, lo si è già discusso in molti ambiti, è duplice. In primo luogo è chiaro che in assenza di una definizione della capacità di discernimento (definizione che a livello internazionale è ancora lasciata a trattazioni teorico-cliniche che esprimono orientamenti e sensibilità diverse) ogni ulteriore orientamento o decisione di merito è lasciata alla libera iniziativa dei singoli professionisti. In secondo luogo, la natura stessa della *capacità* in questione pone immediatamente in evidenza il fatto che la definizione di una soglia netta, del tipo tutto o nulla, appare necessariamente arbitraria e suscettibile di continue inevitabili eccezioni.

Se dunque in linea di principio ci si può accontentare di accettare che sussista una indicazione generica circa la necessità di fornire comunicazioni all'ultra-dodicenne — in linea con gli orientamenti normativi in ambito civilistico — la questione si complica non poco per i bambini più piccoli.²

Come comportarsi in questi casi? Quali tipi di «competenze» potremmo considerare minime e sufficienti affinché la comunicazione del curatore speciale non sia un esercizio puramente formale, oppure — ancor peggio — non corra il rischio d'essere drasticamente fraintesa o distorta nella mente del bambino, così di risultare in un qualche tipo di ulteriore pregiudizio a suo danno?

Sul punto vi sono forse almeno un paio di questioni rilevanti.

La prima è che pure in assenza di una definizione condivisa di *capacità di discernimento*, gli orientamenti prevalenti anche a livello internazionale tendono a definirla come una qualità graduale e progressiva dello sviluppo di un bambino (non dunque del tipo *tutto o nulla*), connessa al livello di integrazione armonica e funzionale dei suoi aspetti cognitivi, affettivi e identitari.

ne del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

² Sul tema si veda Benzoni S. e Cesaro G.O. (2008), *La capacità di discernimento del minore*, «Famiglia e minori», Milano, Il Sole 24 Ore Editore.

Per poter discernere, distinguere e — a un livello superiore — operare scelte consapevoli, un bambino deve prima di tutto essere in grado di comprendere i contenuti elementari della comunicazione in oggetto, deve in qualche modo poterli ricordare con stati emotivi e pensieri propri e solo a partire da questo «movimento» (riconoscere e comprendere la lettera della comunicazione e connetterla con dati esperienziali propri) sarà eventualmente in grado di esprimere un parere. Lasciamo all'ultimo paragrafo una discussione più approfondita su questo secondo passaggio (quello della determinazione del minore a scelte consapevoli).

Qui basti dire che evidentemente il problema che si pone a questo punto, per un curatore speciale (ma la questione, si immagina facilmente, vale in termini differenti per gli altri esperti di tutela così come per lo psicologo clinico, l'assistente sociale, il consulente del giudice, ecc.), riguarda la domanda: quali sono le condizioni minime di comprensione accettabili? Esiste una soglia di età al di sotto della quale non ha senso ipotizzare alcuna comunicazione?

Naturalmente una soglia ideale riguarda l'acquisizione di competenze espressive e di comprensione del linguaggio minime, soglia che potremmo collocare, in relazione ai registri verbali connessi alle vicende di cui si parla, non prima dei quattro anni.

Tuttavia a parte questa banale e molto grossolana indicazione, la psicologia non può fornire risposte assolute. Del resto, l'esperienza clinica insegna che gli adulti tendono spesso a sottovalutare la capacità dei bambini di comprendere ciò che viene detto loro, specie quando la comunicazione ha una connotazione complessa; inoltre è noto che spesso l'incomprensione deriva da comunicazioni inappropriate dell'adulto piuttosto che da scarse competenze di base del minore.

Questo ci conduce direttamente al secondo tipo di considerazione generale circa il tema delle comunicazioni ai minori nei procedimenti che li riguardano.

Una delle preoccupazioni più grandi del professionista che si appresta a comunicare con un bambino senza averne grande dimesti-

chezza riguarda infatti la forma più corretta della comunicazione. La domanda latente di solito è: *come posso comunicare in modo corretto a un bambino di x anni questo concetto?* Si tratta di una domanda legittima che tuttavia nasconde un problema fondamentale. Solitamente l'adulto è molto preoccupato di utilizzare la forma giusta, perché è persuaso che una comunicazione fornita in modo corretto (cioè secondo dettami formali appropriati) sia sempre anche una comunicazione efficace.

In realtà la psicologia insegna che le comunicazioni più efficaci non sono tanto quelle formalmente corrette, ma quelle *contingenti e reciproche*. In altre parole, una buona comunicazione che non rischi di cadere nel vuoto ha sempre una connotazione fortemente relazionale. Essa prende senso proprio in virtù di quello scambio, del contatto umano, e non tanto — e certamente non solo — per effetto del puro contenuto informativo veicolato dalle parole.

È ciò di cui fanno esperienza anche i genitori quando tentano di affrontare comunicazioni «delicate» ai figli, per esempio circa la separazione dei genitori, oppure una malattia o un lutto, o ancora su aspetti educativi particolari come la sessualità. In questi casi, in ambito clinico, è tipico trovarsi a consigliare ai genitori che la migliore delle comunicazioni possibili, espressa nella migliore forma, più adatta alle competenze di comprensione specifiche di quel bambino, rischierà di cadere drasticamente nel vuoto, se il bambino non sta prestando attenzione, se è comunicata in un contesto sbagliato o in modo precipitoso e intempestivo. Se non è il momento giusto.

La comunicazione diviene inefficace quando si svolge senza che vi sia un incontro autenticamente reciproco.

Su questo punto si dovrebbe certamente riflettere sul fatto che uno dei punti centrali per ottenere che la comunicazione sia un momento di incontro — al di là dell'ordinata e ovvia pragmatica relativa al creare un ambiente confortevole, privo di distrazioni, ecc. — è che l'adulto dovrebbe prima di tutto chiedersi quale tipo di domande il bambino si sia posto o si stia ponendo circa il contenuto latente della comunicazione.

Esiste una domanda (latente o esplicita) di qualche tipo? Esiste un bisogno di conoscenza? Esiste nella mente del bambino la percezione di un qualche vuoto, che la comunicazione dell'adulto si appresta a colmare in un vero e reciproco contatto relazionale?

Le comunicazioni che giungono senza domanda rischiano di mancare drasticamente il bersaglio anche quando sono confezionate con ogni possibile cura alla forma, precisamente perché eludono il tema sottostante dell'incontro.

Su questo punto un esempio può forse aiutare a cogliere il modo in cui la questione assume una ricaduta pratica immediata.

Durante un recente corso di formazione rivolto ad avvocati abbiamo raccolto l'esperienza di un curatore speciale che aveva deciso di incontrare un bambino di quattro anni, collocato in comunità, in attesa di un procedimento di adozione. L'incontro aveva lo scopo di osservare il bambino, ma anche di comunicargli contenuti minimi circa la situazione. Il bambino aveva accolto il curatore con grande emozione e al termine dell'incontro, quando il curatore aveva tentato di allontanarsi, il bambino aveva chiesto al curatore se lo portava con lui.

Questo episodio ha innescato un acceso dibattito tra i colleghi, molti dei quali hanno espresso un parere critico rispetto alla scelta di incontrare questo minore, proprio in ragione del rischio che l'incontro fosse frainteso. L'argomento, semplificando, era: *un bambino di quattro anni è troppo piccolo per capire le coordinate della situazione ed è certamente troppo piccolo per capire che cosa è un giudice.*

Naturalmente sarebbe facile affermare che se veramente il bambino — al termine dell'incontro — ha inteso (o fantasticato) che il curatore fosse un possibile genitore adottivo venuto a fare la sua conoscenza, il curatore ha probabilmente fornito una comunicazione poco chiara.

Tuttavia il giudizio sarebbe forse precipitoso; in fondo se il tema è che *un bambino a quattro anni è troppo piccolo per capire «la situazione», ed è certamente troppo piccolo per capire che cosa è un giudice* (e dunque per questo motivo ha frainteso), a una riflessione più

approfondita si dovrebbe ammettere che in realtà il bambino aveva certamente mostrato la presenza di almeno una delle qualità fondamentali per ricevere una comunicazione efficace e cioè si poneva domande appropriate.

Che cosa altro sta facendo un bambino che di fronte a un adulto perfettamente sconosciuto gli chiede di prendersi cura di lui, se non esprimere, con le parole di un bambino di quattro anni, qualcosa di questo tipo: *ho compreso che nella mia situazione, per nulla normale, il legame di parentela si costruisce attraverso atti di volontà, innescati da adulti a me estranei. Ho compreso che qualcosa viene deciso dagli Altri adulti, che riguarda i miei legami parentali, e voglio potere dire la mia.*

Quanto al fatto che un bambino di quattro anni non abbia idea, e non possa farsela, di cosa sia un giudice si tratta di un'affermazione suscettibile di molte obiezioni.

La prima è che vi sono molti modi per spiegare a un bambino che cosa è o fa un giudice e il concetto non è drasticamente fuori dalla portata delle sue competenze cognitive. Il secondo è che non vi è nessuna necessità che la rappresentazione che il bambino sviluppa del giudice sia realistica in relazione ai criteri dell'adulto. Piuttosto essa deve essere efficace sul piano simbolico per il bambino.

Terzo, si dimentica forse che qui in gioco vi è un aspetto decisamente radicale rispetto all'organizzazione del pensiero umano, ed è che la presenza di un giudice, l'immagine di un *grande Altro* che è depositario dell'ordine simbolico in virtù del quale esistono regole anche per i bambini, attiene alla medesima funzione che garantisce al pensiero di emergere nella forma di un linguaggio. L'accesso alla parola presuppone l'interiorizzazione di una qualche istanza che media la triangolazione tra sé e l'interlocutore e si fa garante della costanza di quel significante, perché governa il sistema simbolico cui è connessa. In un certo senso, il giudice esiste nella mente del bambino esattamente come esiste l'Altro, ignoto e oscuro, che è depositario delle regole della convivenza sociale e che stabilisce che tipo di oggetti del mondo sono invariabilmente denotati dalla parola *sedia, latte, mamma, papà, ecc.*

In ogni caso, tornando alla parafrasi del pensiero di quel bambino di quattro anni, non è forse questa la domanda necessaria a ogni possibile comunicazione circa l'esistenza di un procedimento civile in corso? L'idea che il bambino sia consapevole che altri adulti «là fuori» stanno assumendo decisioni che attengono ai suoi legami di parentela?

Quanti altri adulti avranno parlato a questo bambino così «consapevole» — naturalmente a modo suo, nella forma spesso implicita e ineffabile di intuizioni, paure e timori —, tentando di ricollocare e riconnettere in modo esplicito quelle paure proprio ai temi latenti sullo sfondo? All'idea che vi sia qualcosa in gioco che riguarda la parentela? Se un bambino di questo tipo ha diritto d'essere «in qualche modo» informato della situazione che lo riguarda, chi altro dovrebbe assumersi l'onere di garantire che ciò avvenga — eventualmente anche attraverso altri canali appropriati e autonomi — se non almeno il curatore speciale?

Abbiamo prospettato qualche riflessione su possibili principi generali che possano orientare su alcuni aspetti della comunicazione con il minore.

In merito alla definizione di possibili controindicazioni specifiche per un certo caso, è chiaro che esse, per definizione, presentano un tipo di interrogativo particolare, non suscettibile di grossolane generalizzazioni.

La sola possibile e ovvia generalizzazione che questa domanda ci suggerisce è che una linea di condotta saggia potrebbe essere quella di riservare l'opzione di un incontro con il minore (anche quello finalizzato esclusivamente a fornire una comunicazione circa il procedimento in corso) se non alle fasi conclusive dell'incarico, quanto meno a una fase successiva a un approfondito studio del suo «fascicolo», e a ogni possibile integrazione con incontri con gli operatori psicosociali, di comunità e talora anche con i genitori.

È possibile tuttavia individuare alcuni tipi di controindicazioni «specifiche» che potrebbero rendere sconsigliabile un incontro diretto tra il curatore speciale e quel minore, che attengono ad aspetti particolari del caso.

Una prima tipologia di possibili controindicazioni potrebbe riguardare il tipo di procedimento civile e i suoi aspetti contestuali. In particolare, l'apertura di percorsi di adottabilità in persistenza di una convivenza con uno dei genitori (tipicamente, la situazione di un collocamento madre-bambino in comunità), costituisce un'eventualità nella quale l'intervento di un curatore speciale che spiegasse a un bambino che è in corso un accertamento o un procedimento circa il futuro delle sue relazioni parentali sarebbe potenzialmente tale da generare molti diversi tipi di problemi, sia per il bambino sia per il genitore. Questo caso particolare del resto pone in evidenza un aspetto che spesso emerge in modo trasversale nelle situazioni di curatela e di tutela, ed è connesso al fatto che l'intervento del professionista spesso genera o modifica un qualche tipo di dialettica nella triangolazione bambino-genitore. In questo senso si deve sempre considerare che le comunicazioni dell'esperto di tutela al minore sono sempre rese ancor più complesse in tutti quei casi in cui il minore conserva contatti liberi con i propri genitori (o con uno di essi).

Il secondo possibile tipo di controindicazione a una comunicazione diretta riguarda il tema dello stato di salute psichica, dell'assetto evolutivo e del funzionamento del minore. Questi aspetti naturalmente sono rilevanti anche per ogni altra declinazione dell'incontro curatore-minore, ma, come si vede, sono pregnanti già in relazione al livello minimo degli obiettivi di un incontro, quello appunto di una pura comunicazione passiva, dal curatore speciale al minore.

Non vi è molto che si possa dire in termini generali su questo aspetto, se non che è estremamente importante che il curatore o l'esperto di tutela acquisiscano informazioni accurate circa la salute psichica del minore e il suo funzionamento, eventualmente anche sollecitando i referenti psicosociali ad approfondimenti ad hoc, o ad aggiornamenti degli stessi, proprio onde ricavarne una rappresentazione affidabile.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta a tutte quelle situazioni in cui, per motivi diversi, la condizione clinica di base sia

tale da indurre gli *adulti parlanti* attorno al minore a vivere l'idea di una comunicazione con lui come un passaggio per necessità poco possibile, poco fruttuoso, poco utile o decisamente controindicato. Ciò può accadere per bambini con vari tipi di deficit cognitivi o espressivi, ma si applica non di rado anche a situazioni i cui siano presenti diagnosi di tipo psichiatrico (dall'autismo ai disturbi di personalità, dai disturbi posttraumatici a quelli della condotta).

Si tratta dei casi più delicati, dal momento che da un lato vi è un apparato di pareri sanitari che prospetta diagnosi che dovrebbero in qualche grado imporre limitazioni all'azione del curatore, dall'altro vi è la necessità di interrogare in modo critico queste supposte limitazioni per comprendere se e come esistano comunque possibili spazi per una comunicazione. Ancora una volta, l'esperienza clinica insegna che le patologie croniche, gravi o invalidanti — di qualunque natura esse siano — tendono a indurre nel personale sanitario, educativo e non di rado anche nei famigliari, un certo grado di sfiducia rispetto alle competenze espressive residuali del bambino. La diagnosi rischia di diventare un limite ulteriore alla possibilità del minore di esprimere la propria voce, piuttosto che l'occasione per una cura migliore.

Un terzo e ultimo aspetto riguarda il fatto se, nel caso specifico, il minore sia o meno già stato informato sul procedimento in corso, da altri adulti. Si tratta di una questione centrale rispetto anche alle altre possibili declinazioni del ruolo del curatore speciale, dal momento che egli non è, ovviamente, l'unico adulto a interagire con il bambino. Al contrario, molto spesso accade che bambini in simili condizioni, specie quelli a lungo istituzionalizzati, siano già stati esposti a diversi tipi di comunicazioni, non di rado discordanti, poco coordinate, frammentarie o confuse.

Conoscere nel modo più accurato possibile se e come il minore sia stato reso edotto del procedimento in corso in suo favore, se egli abbia una nozione di qualche tipo di ciò che sta accadendo e come l'abbia ottenuta è assolutamente fondamentale.

In tal senso è importante chiedere agli operatori se il minore fa spontaneamente riferimento alle questioni in oggetto, ne parla in

modo esplicito, oppure solleva domande o richieste di chiarimenti. Talora accade che un bambino scelga un interlocutore privilegiato per esprimere il proprio punto di vista, ma non sempre questo interlocutore è anche l'estensore delle relazioni periodiche di aggiornamento. Appurare questi aspetti è di particolare importanza, poiché inizia a fornire al curatore speciale elementi conoscitivi che talora non sono dettagliati nei report clinici, ma che hanno una rilevanza centrale.

L'eventuale comunicazione del curatore non giunge mai comunque del tutto nuova, e il minore non è una tabula rasa. Avere una qualche idea di quale sia il suo livello informativo rispetto al merito dei contenuti che ci approntiamo a comunicare, ci aiuta a immaginare le aree scoperte e a ipotizzare le domande latenti sullo sfondo. Ci aiuta inoltre a utilizzare la nostra comunicazione come uno strumento che ha un intrinseco valore relazionale: *so che ti è stato detto questo della situazione, e sto per dirti anche quest'altro. Oppure: l'operatore y mi ha detto ne avete già parlato di questa cosa, so che ti interessa...*

Partire da ciò che esiste già è un modo possibilmente molto efficace per consentire al curatore di collocarsi in modo contingente e pregnante rispetto al bambino, per far parte di una storia nella quale egli possa in primo luogo sentirsi rassicurato dal fatto che gli adulti, che ai suoi occhi detengono un qualche tipo di potere decisionale su questioni rilevanti per la sua vita, sono interessati veramente a ciò che pensa.

Anche nel gesto minimo di una comunicazione il curatore speciale ottiene in tal modo di approntare le coordinate per la definizione del proprio ruolo.

L'incontro come presentazione

Abbiamo visto che il minimo obiettivo di un incontro tra curatore speciale (o un professionista della tutela) e il minore è quello

di una comunicazione al bambino circa il procedimento in corso. È evidente che questa comunicazione precede ogni possibile presentazione del curatore al suo beneficiario, poiché ne costituisce la premessa logica.

Il momento della presentazione al minore, ovviamente, è cruciale poiché molte delle possibilità che l'incontro raggiunga i suoi obiettivi sono legate al modo in cui un certo bambino o adolescente vivrà quel contatto e dunque si disporrà allo scambio, all'ascolto e alla comunicazione.

Anche il professionista più esperto sa, per questo motivo, che un buon incontro deve essere preparato con grande accuratezza e precisione: le molte diverse sensibilità e competenze che ha sviluppato nel corso degli anni non possono mai bastare a gestire con la necessaria cura l'introduzione della propria figura al minore e l'improvvisazione è sempre sconsigliabile.

Preparare un incontro significa prima di tutto porre mente al luogo e al tempo in cui esso si svolgerà.

Naturalmente la scelta del luogo e del tempo potrebbe essere sovradeterminata da fattori esterni, indipendenti, oppure essere legata ad aspetti specifici dell'incontro. Ad esempio, il curatore speciale potrebbe scegliere di incontrare il bambino presso la comunità ove risiede perché ha deciso che l'osservazione di quel contesto risponde a precise finalità connesse a un pieno espletamento del suo incarico.

In ogni caso è certamente opportuno riflettere sul fatto che il luogo e il tempo non sono semplici determinanti modali, ma assumono una particolare funzione simbolica in questo campo.

Scegliere di incontrare il minore solo alla fine del procedimento, o come iniziativa preliminare, è probabilmente inerente a visioni diametralmente opposte delle finalità dell'incontro nella mente del curatore speciale, visioni che non possono non influire sui contenuti dello stesso e sulla qualità umana del contatto.

La *scelta del tempo*, inoltre, non è solo la scelta circa il momento in cui svolgere il primo incontro, ma riguarda più in generale

l'attitudine che il curatore ha nei confronti della variabile tempo. Accettare di *sostare sul margine del tempo* significa ammettere che ciò che preordiniamo cronologicamente deve essere suscettibile di mutamenti e rimodulazioni contingenti. Significa, per esempio, che possiamo aver preordinato che un certo momento sia adatto a una certa comunicazione, ma siamo anche disponibili ad accettare cambiamenti dettati da fattori contingenti (ad esempio, il bambino non è in condizione di ricevere una certa comunicazione proprio quel giorno, oppure chiede contatti successivi al primo anche se avevamo ipotizzato di svolgerne solo uno).

La determinazione del luogo dell'incontro riveste un'importanza se possibile maggiore. Aprire le porte del proprio studio al minore, oppure chiedergli di recarsi presso i servizi sociali o spazio neutro, o ancora raggiungerlo nel suo contesto di vita sono opzioni che assumono valenze differenti, da valutare di caso in caso. Alcune scelte preordinate o di massima (una sorta di norma che indichi un certo contesto come sempre preferibile a un altro) può essere applicata in modo automatico e piuttosto sarebbe bene che il professionista si ponga precisi interrogativi: per quale motivo in questo caso opterei per questo luogo per l'incontro? A quali esigenze risponde questa scelta? Che tipo di messaggio vi è contenuto?

È per esempio evidente che chiedere al bambino di raggiungere il curatore presso il suo studio non è né può essere un'opzione neutra, dettata dalla comodità (del professionista), ma si carica di valenze particolari.

È pur vero che al bambino che si rechi in uno studio professionale, accompagnato da personale della comunità o dei servizi sociali, stiamo chiedendo di abbandonare luoghi a lui (più) familiari, per avventurarsi in uno spazio nuovo, possibilmente fonte di altri disorientamenti. Stiamo inoltre chiedendo a quel bambino di coprire una certa strada, che lo separa dal curatore. Una distanza tra i due esiste, e questa scelta la rende esplicita.

Tuttavia, contemporaneamente, nell'accedere allo studio del curatore il bambino è anche accolto in un nuovo contesto che appartiene

al curatore. Dunque fa conoscenza del ruolo del curatore, della sua figura anche attraverso il luogo dell'incontro: la collocazione nello spazio, il suo status, gli oggetti che lo abitano, le cose personali che evocano aspetti della sua identità. Il curatore che si presenti al bambino in quel contesto lo fa da una posizione radicalmente diversa, rispetto a chi si presenti al bambino visitandolo nel suo contesto di vita.

Se ti accolgo a casa mia ti metto a disposizione elementi di conoscenza del mio ruolo, della mia persona, che ti aiutano a collocarmi, a definire una sorta di identità. È chiaro da dove vengo ma non sino a che punto posso spingermi, poiché ho posto l'accento sulla mia collocazione in senso statico, che è anche attestazione della nostra distanza. *Se vengo a trovarti a casa tua*, mi presento come un agente svincolato dalle coordinate di una appartenenza definita. Sto ponendo l'accento sulla funzione di *servizio* del mio ruolo, che è solo un aspetto molto speciale della mia identità. È chiaro forse *dove mi posso spingere*, ma non è chiaro se quello è in sé un limite, anche perché non è chiaro *da dove vengo*. Inoltre sebbene sia pur vero che questa funzione di servizio è carica di una apprezzabilissima tensione etica rivolta al «prendersi cura» (*ti vengo a trovare, mi prendo cura di te*), è anche vero che quest'azione rischia contemporaneamente di assumere una valenza molto intrusiva. Si tratta di un movimento, anche in questo caso, le cui ricadute sono sempre incerte e poco ponderabili a priori.

Quale può essere il vissuto del minore rispetto a questa intrusione nel suo ambiente di vita? Che tipo di fantasie possono accompagnare tale iniziativa? Si sentirà oggetto di una cura più sollecita, oppure di un'azione poco attenta o rispettosa dei suoi spazi di intimità? L'iniziativa faciliterà la costruzione di un contatto con il curatore o lo renderà carico di paure e tensioni inespresse?

L'assenza di risposte certe non deve spaventare. Chi avesse risposte granitiche a questi interrogativi sarebbe probabilmente già in errore. Il punto è che queste riflessioni dovrebbero essere utili proprio nella misura in cui possano sollecitare ogni professionista ad accettare l'inevitabile quota di incertezza legata all'incontro.

Programmare con accuratezza un incontro non significa avere risposte a tutte le domande. Significa aver formulato quante più domande sensate possibili sui suoi obiettivi, sui significati e le intenzioni. Essersi posti il problema di cosa significa e cosa può significare per il bambino, non in base a una qualche regola aurea oggettiva, ma in relazione agli elementi contingenti e attuali emersi nello studio del caso.

La scelta sbagliata, in questo caso, non sarà automaticamente quella il cui esito è negativo o anche solo non ottimale rispetto alle attese. Piuttosto sarà certamente sbagliata la scelta che è compiuta senza che il curatore si sia posto con attenzione e cautela ogni interrogativo utile.

A volte è difficile rispondere in modo sensato a queste domande, ma bisogna ammettere che il curatore si trova anche in una posizione particolare che gli consente alcuni margini di manovra. Ad esempio, può chiedere pareri al personale psicosociale che ha una migliore conoscenza del minore. Oppure può scegliere di discutere il caso in un gruppo di confronto tra pari, come accade in molte realtà associative e studi legali. O ancora può avvalersi di una supervisione tecnica personale. In ognuno di questi casi avrà svolto un passo verso una migliore programmazione dell'incontro.

Un secondo aspetto fondamentale circa la presentazione del curatore al minore riguarda il tipo di informazioni che il minore potrebbe aver già ricevuto al riguardo.

Così come è fondamentale che il curatore speciale conosca quali informazioni il bambino abbia già condiviso o ricevuto circa il procedimento civile in suo favore, così da legare ogni comunicazione sul punto a una base di esperienze, stati d'animo e conoscenze già condivise, nello stesso modo è di centrale importanza che il curatore concordi con gli operatori psicosociali ogni comunicazione al minore circa il suo ruolo e l'imminente incontro con lui. Potrà essere il curatore stesso, in tal modo, a indicare esattamente la «formula» con la quale chiede di essere introdotto al bambino.

È superfluo specificare che spesso, anche quando si è concordato ogni dettaglio con gli operatori, la comunicazione con il minore

segue poi una direzione autonoma, talora anche molto distante dai binari che si erano condivisi e tracciati. Ciò ovviamente può dipendere da numerosi fattori connessi alle qualità specifiche del professionista di area psicosociale che si farà carico di anticipare al minore l'imminente incontro con un curatore speciale. Su questo ha una influenza non solo il suo profilo professionale (la medesima comunicazione, fornita da uno psicologo, da un assistente sociale o da un educatore, assume spesso toni e contorni informativi molto distanti) ma anche il tipo di relazione che quel professionista intrattiene di fatto con il minore.

Più in generale si deve rilevare che uno dei problemi che influisce su questo aspetto riguarda anche l'esistenza di conoscenze ancora molto sparse e approssimative circa il ruolo e la funzione del curatore speciale e ciò, in qualche modo, dovrebbe costituire una forte motivazione a intensificare le iniziative di presentazione di questo ruolo nell'ambito della formazione rivolta agli operatori psicosociali.

Il fatto che il curatore abbia concordato che persone di fiducia del minore gli anticipino il loro imminente incontro può costituire un ottimo punto di partenza per la comunicazione con lui. Come già detto, mostrarsi consapevoli di cose che sono accadute al bambino attinenti alle ragioni dell'incontro è già un modo per rendere immediatamente reciproca e contingente una comunicazione che altrimenti rischierebbe fortemente d'essere meccanica, artificiosa e decontestualizzata.

Questa fase iniziale di raccordo con le esperienze precedenti (*ho saputo che x e y ti hanno già parlato di questo incontro e che tu hai detto z o hai chiesto w*) consente di centrare la comunicazione sull'intenzione o le domande del bambino, piuttosto che sulle esigenze comunicative dell'adulto. Cosa si aspetta il bambino dall'incontro? Come lo vive? Come si immaginava il curatore speciale?

Si tratta anche in questo caso — come si vede — di una preparazione dell'incontro che in alcun modo può preordinarlo. Al contrario è una preparazione finalizzata a lasciare all'incontro un buon margine di reciprocità, imprevedibilità e contingenza. Serve

a cambiare l'ordine dialogico da un approccio comunicativo top-down e direttivo (*mi chiamo x e sono qui per dirti che...*) a un approccio bottom-up e orientato all'ascolto (*so che ti hanno detto che venivo, mi chiamo x e mi hanno detto che di questa cosa sei un po' preoccupato perché...*). È evidente che questo secondo approccio esprime fin dalla sua prima apertura una intenzione di cura, nella misura in cui l'attenzione si sposta dai pensieri dell'adulto agli stati d'animo del bambino.

Di solito può essere utile un movimento reciproco su questo punto: *Ti ho chiesto cosa ti aspettavi e ora che ti incontro ti dico io come mi sento e cosa mi aspettavo. Mi hanno detto di te che sei un bambino che...* L'adulto sconosciuto che si rivolge al minore lo fa sempre da una posizione di forza e di asimmetria. Il curatore sa molto di più di quel bambino di quanto il bambino non sappia di lui. Inoltre, il bambino — specie se istituzionalizzato — tenderà facilmente a immaginare che quell'adulto sconosciuto sappia molto di lui ma questo pensiero potrebbe essere carico di preoccupazioni e angosce.

Molti bambini si sentono in colpa per il fatto d'essere soggetti a provvedimenti restrittivi del loro contatto con i genitori, e percepiscono che la voce degli adulti in gioco è portatrice di giudizi valoriali propri, in contrapposizione a quelli della famiglia. Di quali valori e giudizi sarà portatore il curatore? Immaginarsi di mantenere questo dilemma come un punto vuoto, perfettamente neutro e indifferente al contatto relazionale rischia di essere molto velleitario oltretutto assai inautentico. Il contatto con il minore non è un fatto neutro, ma è mediato da istanze molto complesse, circoscritto a obiettivi predefiniti, limitato nei suoi orizzonti umani e conoscitivi.

Spesso il bambino ha bisogno di *sapere cosa sa già di lui il curatore* probabilmente tanto quanto ha bisogno di *sapere chi è*. I due campi di conoscenza appartengono allo stesso dominio. Riguardano l'identità del curatore non in rapporto alla sua funzione operativa, ma alla sua funzione simbolica e di senso nella mente del bambino.

Quali sono gli elementi conoscitivi della storia del minore, noti al curatore, che egli si sente di condividere con lui per fargli capire da

quale punto osserva la sua storia? Come si vede la domanda attiene precisamente a un aspetto che c'entra, ancora una volta, con il tema dell'identità, che è soprattutto un problema di collocazioni valoriali e di senso. Per il minore *il curatore è ciò che egli pensa* del bambino.

Cosa sa e cosa pensa dunque il curatore di quel bambino? Può condividere con lui qualcosa di questa dimensione di conoscenza che è il suo sguardo personale e soggettivo su di lui? Che è già una nuova voce, portatrice di altre conoscenze ma disposta a mediare con la voce personale del bambino?

Queste considerazioni ci mostrano che la giusta apprensione dei curatori circa la formula più corretta attraverso la quale presentarsi al loro beneficiario, sempre e comunque necessariamente determinata dalla sua età e dalle sue caratteristiche specifiche, tende tuttavia a indurli a sottovalutare questi aspetti preliminari, invece assolutamente fondamentali.

Il rischio, di nuovo, è che la migliore delle formule di autopresentazione (per esempio: *io sono un avvocato, sai cosa è un avvocato..., e nel tuo caso sono qui per fare x e y...*), semplicemente non giunga a destinazione lasciando al minore — nel migliore dei casi — la sensazione di aver incontrato un funzionario gentile, non una persona in grado di dar voce a qualcosa di rilevante per lui.

Per le stesse ragioni, come accade anche a ogni comunicazione in ambito clinico, è molto importante che il curatore (e naturalmente lo stesso vale per ogni esperto di tutela) abbia chiaro in mente ciò che vuole dire e anche ciò che non vuole o non può dire. Questo gioco di vuoti e pieni è fondamentale nell'ambito dell'incontro.

È chiaro infatti che la fase immediatamente successiva al momento di presentazione dovrebbe essere uno scambio nel quale il curatore chiede al minore *se si ritrova* in quel che gli è stato spiegato, se aveva idee diverse, se *ha capito*, se *ha domande*, se ci sono cose che vorrebbe dire, cose che vorrebbe chiedere.

Si tratta di solito della fase più temuta, specie da parte dei professionisti meno esperti poiché a prima vista è anche quella suscettibile d'essere più imprevedibile e meno preordinata.

D'altra parte, anche in questo caso si deve ammettere che la migliore comunicazione a cui poi non segua uno spazio di confronto aperto somiglierebbe molto più a un telegramma che a un incontro.

Nel momento in cui si decide di incontrare un minore si deve assumere a pieno la responsabilità del fatto che questo evento — l'incontro — deve avere necessariamente un carattere di apertura e di reciprocità. Il professionista che non sia disponibile a questa dimensione o che sappia di non essere in grado di governarla bene farebbe meglio a rinunciare a priori all'incontro, poiché esso rischierebbe di avere una connotazione — nel migliore dei casi — fortemente frustrante, quando non decisamente fonte di disorientamento, rabbia e inquietudine per il minore.

Se uno sconosciuto decide di dedicarmi del tempo e dello spazio che cosa ci può essere di mio in quello spazio e in quel tempo? C'è posto per la mia voce?

Sarà il professionista a delimitare i confini entro cui questa voce può trovare un posto, ma un qualche posto vi deve pur essere, pena il venire meno degli aspetti più sostanziali dell'operato del curatore.

Affrontare l'incontro con una disposizione reciproca significa dunque preordinare, prevedere uno spazio e un momento nel quale il bambino ha la possibilità di poter fare domande o esprimere i propri commenti. Naturalmente le modalità e i contenuti che connotano questo spazio varieranno di caso in caso, essendo prima di tutto determinate dalle competenze espressive del bambino e dalla sua intenzione comunicativa.

Tuttavia, lo spazio della reciprocità è ineludibile ed è talmente importante che il professionista — anche al termine di un incontro mostratosi ricco di scambi, chiaro e positivo nei contenuti — dovrebbe avere cura di ricordare al minore che quello spazio di reciprocità non si esaurisce in quel tempo dato, ma che può avere un seguito. La reciprocità non può essere un'apertura, sovraordinata dai tempi di risposta del dialogo tipico tra adulti. I bambini talora rispondono alla domanda dopo un'ora, a volte dopo una settimana.

A volte l'emozione impedisce di parlare, c'è bisogno di dormirci su, di pensarci su, di parlarne con qualcuno.

La reciprocità non è dunque un insieme di buone maniere, una specie di galateo del buon comunicatore. Attiene a una disposizione *a mettersi in gioco* in un tempo e in un luogo, che — abbiamo cercato di proporre in questo libro — è una condizione fondamentale per *dar voce* al minore nei procedimenti che lo riguardano.

In fondo questo *dar voce*, anche nella sua versione minima di una comunicazione attraverso la quale l'esperto di tutela informa il minore circa il procedimento in corso e contestualmente si presenta, veicola un'implicita richiesta di fiducia.

La parola fiducia (astrazione dell'aggettivo *fiducus*) esprime un concetto complesso e non a caso non ha traduzione immediata in altre lingue, ove per esprimere concetti affini si ricorre a termini dalle origini molto differenti. In inglese per esempio si ritrovano *belief, trust, reliance, assurance, credit, dependence, confidence*. Nella fiducia dunque troviamo non un puro atto di fede ma una mutua interazione, basata su un qualche tipo di rapporto con la verità (*trust* ha la medesima radice di *true, vero* ma anche *fedele* appunto) e connesso a una relazione interpersonale (confidare come derivato di *fidere*, porre fede). I confini di questa relazione sono precisamente il luogo in cui la fiducia può trasformarsi in una *confidenza*, sia nella sua accezione positiva (la condivisione di un'informazione importante) sia in quella negativa (*l'eccesso di confidenza* come corruzione di un qualche limite nel rapporto con l'altro).

La presentazione di un curatore al suo beneficiario potrebbe allora forse essere giudicata efficace, non tanto se il minore ha compreso ogni singola informazione ricevuta, quanto se l'incontro è stato tale da porre le basi per una possibile apertura di fiducia, naturalmente commisurata all'età e alle capacità del minore.

Se la fiducia è il punto di arrivo di un dialogo reciproco e collaborativo, l'autenticità ne è la sua premessa interpersonale. Di questo aspetto parleremo nell'ultimo paragrafo.

L'incontro come osservazione e come esplorazione

Il terzo possibile obiettivo di un incontro diretto tra curatore speciale e minore potrebbe essere la ricerca di informazioni particolari, reperibili solo nel contatto personale.

L'esame delle carte e gli aspetti specifici del caso possono aver persuaso il curatore speciale che un contatto diretto di qualche tipo è necessario non solo per comunicare al bambino le coordinate del procedimento in corso e la presenza di un curatore speciale in suo favore, ma anche per acquisire qualche ulteriore elemento informativo e valutativo direttamente con il bambino.

Naturalmente l'obiezione più solida a questa dimensione esplorativa dell'incontro è che il curatore speciale non dispone solitamente di strumenti tecnico-professionali (ad esempio, le competenze circa l'osservazione dei comportamenti spontanei, del gioco, o del colloquio clinico) che dovrebbero consentire l'attribuzione di un senso proprio alle osservazioni raccolte. Se non sono parte di un accertamento tecnico, che tipo di osservazioni e informazioni sono quelle eventualmente raccolte dal curatore? Possono essere utilizzate in qualche modo?

Nella nostra esperienza sia i curatori più abituati e inclini a incontrare i minori anche molto piccoli, sia quelli piuttosto orientati alla posizione opposta (incontrarli sono in casi eccezionali, prevalentemente se sono adolescenti e comunque solo se strettamente necessario) tendono ad assumere un atteggiamento piuttosto massimalista rispetto alle possibili utilità e finalità dell'incontro, come momento per la raccolta di informazioni.

Gli «interventisti» hanno di solito una certa fiducia nella loro capacità di raccogliere informazioni rilevanti anche con bambini molto piccoli. Ritengono per esempio importante *vedere il contesto dove vivono, osservarli nel loro ambiente, ascoltare brevemente il loro punto di vista*. Hanno fiducia che in quel contatto si possano ricavare informazioni uniche e di rilievo, che potrebbero contribuire a corroborare giudizi specifici sul caso.